

*Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Soprarno SGR S.p.A.*

# **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

Regolamento di gestione semplificato del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto

## **“SOPRARNÒ RENDITA ATTIVA”**

gestito da

**Soprarno SGR S.p.A.**

**IN VIGORE DAL 1° APRILE 2025**

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Soprarno SGR S.p.A.

50123 Firenze – Via Fiume, 11

Capitale Sociale Euro 4.000.000 interamente versato - CF n. 05665230487 - Gruppo IVA Banca Ifigest 07398220488

Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 564813 - Iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio –

sezione Gestori di OICVM al n. 38; Sezione Gestori di FIA n. 212

**Il presente regolamento di gestione si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.**

## **A) Scheda Identificativa**

<p><b>Denominazione tipologia e durata del Fondo</b></p>	<p>Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto (di seguito, il “Fondo”) denominato <b>Soprarno Rendita Attiva</b></p> <p>rientrante nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM)</p> <p>Tutte le quote del Fondo hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 30/06/2031.</p>
<p><b>Società di gestione del risparmio</b></p>	<p>Soprarno SGR S.p.A., (di seguito, la “SGR”), con sede legale in Firenze, Via Fiume 11, iscritta al numero 38 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio – sezione Gestori di OICVM sezione Gestori di FIA n. 212, soggetta a direzione e coordinamento di Banca Ifigest S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Ifigest, iscritto al n.3185.6 dell’Albo dei Gruppi Bancari.</p> <p>Indirizzo del sito internet: <a href="http://www.soprarnosgr.it">www.soprarnosgr.it</a> .</p>
<p><b>Depositario</b></p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Institutional Services - Depositary Services”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Indirizzo del Sito Internet: <a href="http://www.statestreet.com/it/it">www.statestreet.com/it/it</a>.</p>
<p><b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b></p>	<p>Il valore unitario della quota è calcolato con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni di chiusura della Borsa Italiana e di festività nazionali italiane quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte ed è pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet <a href="http://www.soprarnosgr.it">www.soprarnosgr.it</a>.</p> <p>Sulle medesime fonti di riferimento sono pubblicati gli avvisi con il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>

**Il presente regolamento di gestione si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.**

## **B) Caratteristiche del Prodotto**

### **1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**

#### **1. Scopo**

- 1.1 È un Fondo di tipo obbligazionario flessibile, con l'esclusione di investimenti azionari, che mira - nell'orizzonte temporale di cinque anni (ciclo di investimento) a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione del Fondo, come definito al successivo articolo 4.1 – alla distribuzione di una cedola annuale fissa pari al **4%** per i primi quattro anni e una cedola variabile il quinto anno. Nell'ambito del ciclo di investimento, l'orizzonte temporale minimo di investimento nel Fondo è pari a cinque anni, a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione.
- 1.2 L'allocazione tra le diverse classi di attivo è effettuata identificando, all'interno del quadro macroeconomico attuale e prospettico, le opportunità più interessanti che non sono riflesse nelle valutazioni dei prezzi delle diverse *asset class* e dei titoli che le compongono.
- 1.3 La selezione dei titoli obbligazionari si basa su previsioni relative all'andamento dei tassi di interesse e dei cambi, nonché su un'analisi approfondita della qualità degli emittenti, dei settori merceologici e/o delle aree geografiche di appartenenza.
- 1.4 Per quanto concerne la composizione del portafoglio obbligazionario, non sono previsti limiti di *duration*.

#### **2. Oggetto**

- 2.1 Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati oppure OTC:
  - a) obbligazioni emesse da aziende private;
  - b) titoli obbligazionari governativi o garantiti da Stati Sovrani;
  - c) strumenti finanziari obbligazionari di emittenti dei (o che investono in) Paesi Emergenti;
  - d) strumenti monetari;
  - e) strumenti finanziari derivati quotati;
  - f) strumenti finanziari derivati non quotati;
  - g) parti di OICR aperti;
  - h) strumenti finanziari collegati al rendimento di attività diverse da quelle indicate nei precedenti punti.

#### **3. Politica di investimento e altre caratteristiche**

- 3.1 Lo stile di gestione obbligazionaria flessibile permette di selezionare le diverse obbligazioni all'interno delle aree geografiche di riferimento (Europa, Stati Uniti e Paesi Emergenti), e la scelta dei singoli strumenti finanziari è basata sulle strategie di investimento della SGR.

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo, gli investimenti sono effettuati in strumenti di natura obbligazionaria, e/o monetaria nonché in strumenti legati all'andamento di altre attività, senza alcun vincolo in ordine alla *duration*, all'area geografica, al settore merceologico, alla categoria di emittente, quotati, quotandi e/o trattati nei mercati ufficiali o regolamentati riconosciuti, compresi gli "altri mercati regolamentati" definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni

rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia. Il Fondo investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento societarie e/o governative emesse da emittenti dell'Area Euro e/o in fondi/ETF con simili caratteristiche. Gli investimenti, nel loro complesso, saranno denominati esclusivamente in euro.

- 3.2 Il Fondo è denominato in euro.
- 3.3 Coerentemente con gli obiettivi definiti per il Fondo, gli investimenti sono disposti nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati con riferimento agli OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, di diritto italiano, dal Regolamento sulla gestione del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche.
- 3.4. Il Fondo investe nella misura minima del 30% in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 3.5. Il Fondo può investire:
- Fino al 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o equivalente.
  - Fino al 35% del totale delle attività in titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all'Unione Europea considerati di rating equivalente a non investment grade con limite minimo a BB- dalla politica creditizia di Soprano SGR.
  - Fino al 25% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating compreso tra B+ e B- o equivalenti.
  - Fino ad un massimo del 5% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating CCC+ oppure CCC o equivalenti.
  - Fino al 30% del totale delle attività in OICR aperti nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, in OICR collegati, o in ETF.
- 3.6 Il patrimonio del Fondo, nell'ambito della propria politica di investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti dai Paesi/Soggetti di seguito indicati, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo:

<b>Elenco Paesi/Soggetti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paesi aderenti all'OCSE</li> <li>▪ Stati dell'UE/enti locali di Stati dell'UE</li> <li>▪ Organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'UE</li> </ul>

- 3.7 Ai fini del presente Regolamento semplificato di gestione, si riportano i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale dell'attivo:

LIMITE	SIGNIFICATO
Residuale	Fino a un massimo del 10%
Contenuto	Compreso tra il 10 e il 30%
Significativo	Compreso tra il 30 e il 50%
Prevalente	Compreso tra il 50 e il 70%
Principale	Maggiore del 70%

- 3.8 Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

- 3.9 Ai sensi del presente Regolamento semplificato di gestione, per mercati regolamentati, si intendono, i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), nonché quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica del Fondo ed indicati nel presente Regolamento.

- 3.10 Il Fondo ha la facoltà di detenere disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

- 3.11 La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Ciò può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il ricorso all'investimento in strumenti finanziari derivati potrà contribuire a generare anche sensibili scostamenti delle performance del Fondo rispetto ai mercati di riferimento. Con riferimento all'investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

- 3.12 Le scelte generali di investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti vengono rese note all'investitore tramite la relazione semestrale e il rendiconto annuale del Fondo.

### 1.1 *Limite alle operazioni con parti correlate*

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse, in parti di OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati). Il Fondo acquirente non viene gravato da spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquistati né viene considerata ai fini del computo delle provvigioni di gestione la quota del Fondo rappresentata da parte di OICR collegati.

## 2. *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione*

Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi.

- 2.1 I partecipanti aventi diritto alla distribuzione degli ammontari definiti ai commi successivi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 2.2 Con riferimento ai periodi (30/6/2025-30/6/2026), (30/6/26-30/6/2027), (30/6/2027-30/6/2028) e (30/6/2028-30/6/2029), sulla base dei rendiconti semestrali al 30/6 (esercizio annuale), la SGR distribuisce ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota di importo fisso pari al 4% del valore iniziale della quota del Fondo (equivalente a 0,2 Euro). Con riferimento al periodo (30/6/2029-30/6/2030) la SGR distribuisce ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota variabile in funzione dei proventi registrati a favore del fondo nel periodo.
- 2.3 I giorni di quotazione ex cedola sono definiti entro le seguenti date: entro il 31 agosto 2026, entro il 31 agosto 2027, entro il 31 agosto 2028, entro il 31 agosto 2029, entro il 31 agosto 2030 ovvero, nel caso in cui il giorno di quotazione ex-cedola coincida con un giorno non lavorativo e di Borsa chiusa, il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo.
- 2.4 L'ammontare distribuito non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- 2.5 L'ammontare sopra indicato può differire dalla variazione del valore unitario della quota di periodo.
- 2.6 Gli ammontari determinati possono differire dall'utile/perdita netta dell'esercizio di riferimento, di pertinenza del Fondo, e pertanto l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.
- 2.7 Nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, anche la parte di tale distribuzione che avrà la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota dell'esercizio di riferimento (calcolato come rapporto tra l'utile netto dell'esercizio di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento della relativa relazione di gestione). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera cedola rappresenterà un rimborso di capitale.
- 2.8 L'ammontare spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione - comunque non superiore a cinque giorni da quella di approvazione della relazione di gestione - vengono indicati nella

relazione di accompagnamento redatta dagli amministratori e pubblicati sulle fonti di riferimento di cui alla Scheda Identificativa del presente Regolamento.

- 2.9 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del precedente comma
- 2.10 Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.
- 2.11 Gli ammontari di cui al precedente comma 2.2, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
- 2.12 La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di riconoscere gli ammontari di cui al precedente comma 2.2 mediante assegnazione di quote, in esenzione di commissioni e spese, a quei partecipanti ai quali, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un importo complessivo inferiore a 10,00 euro.
- 2.13 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.
- 2.14 La componente dei proventi oggetto di distribuzione è costituita da una somma algebrica di componenti positive e negative del reddito di esercizio. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente interessi chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte. Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo: Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati; Dividendi ed altri proventi su titoli di capitale quotati; Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati; Dividendi e altri proventi su titoli di capitale non quotati; Proventi operazioni pronti contro termine e assimilati; Interessi attivi su disponibilità liquide; Altre imposte; Interessi passivi su finanziamenti; Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT); Oneri di gestione.
- 2.15 É inoltre dato dalla somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo: Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari quotati; Utile/perdita da realizzi su strumenti finanziari non quotati; Risultati realizzati su strumenti finanziari derivati.

### **3. Regime delle spese**

#### **3.1. Spese a carico del Fondo**

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente sono a carico del Fondo i seguenti oneri:

- 3.1.1 Una commissione di collocamento, nella misura del 2,50%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Sottoscrizione per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in unica soluzione al termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione ed è ammortizzata linearmente entro i cinque anni successivi a tale data mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo;

- 3.1.2. Compenso della SGR composto:

- 3.1.2.1. Da una commissione di gestione mensile e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (oltre le eventuali imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti), calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro i primi 7 gg bancari lavorativi del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, sulla base della seguente tabella:

FONDO	Commissione di Gestione		Calcolo valore quota (Aliquota massima)	
	Mensile	Annuo	Mensile	Annuo
<b>Soprano Rendita Attiva</b>	0,10%	1,20%	0,0016%	0,020%

Nel Periodo di Sottoscrizione la provvigione di gestione è pari allo 0,15% su base annua, calcolata e prelevata secondo le modalità di cui sopra.

- 3.1.2.2 Da una commissione di incentivo (commissione di performance) a favore della SGR.

Tale commissione di incentivo è calcolata con cadenza giornaliera, ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, anche quando non esplicitamente indicato, si considera il valore complessivo del Fondo, al netto di tutti i costi, ivi inclusa, la provvigione di incentivo, tenendo conto degli eventuali proventi distribuiti.

Di seguito vengono illustrate le condizioni di applicabilità, il metodo di calcolo e le aliquote di prelievo relativi alla commissione di performance applicati al Fondo.

Per il Fondo è previsto un modello di commissione di performance a “benchmark” / “obiettivo di rendimento”.

La durata del periodo di riferimento della performance è fissata, ai fini del recupero delle *underperformance* pregresse, in cinque anni e decorre, per la prima volta, dall’ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all’esercizio finanziario 2025; successivamente, decorre dall’ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente.

La SGR calcola la commissione di incentivo ad ogni valorizzazione della quota (frequenza di calcolo); la stessa è dovuta esclusivamente quando, in relazione a ciascun Periodo di calcolo: (i) la variazione percentuale del valore netto della quota (ossia il valore della quota calcolato al netto di tutti i costi) del Fondo sia superiore alla variazione percentuale registrata dall’indice di riferimento, o al Rendimento Obiettivo (“*overperformance*”); (ii) le eventuali *underperformance*, realizzate nel periodo di riferimento della performance siano state interamente recuperate. Ogni *overperformance* può essere utilizzata una sola volta per compensare le *underperformance* pregresse durante tutta la vita del Fondo.

Per “Periodo di calcolo” si intende il periodo compreso tra l’ultimo giorno di valorizzazione della quota dell’esercizio finanziario precedente e l’ultimo giorno di valorizzazione dell’esercizio finanziario di riferimento. Il Periodo di calcolo ha durata pari all’esercizio finanziario.

La provvigione di incentivo è pari al 20% (aliquota della commissione di performance) della *overperformance* (tenendo conto degli eventuali proventi distribuiti) maturata nel periodo di calcolo ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto disponibile del Fondo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di calcolo.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo dell’esercizio finanziario di riferimento successivo.

Il Parametro di Riferimento del Fondo è un rendimento lineare e fisso del 4% base annua.



Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo nel parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici entro 30 giorni dalla data di loro pubblicazione. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 30 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR "collegati".

### 3.1.3. **Fee Cap**

È previsto che le provvigioni di gestione e di incentivo complessivamente imputate al Fondo non possano superare una determinata percentuale del valore complessivo netto del Fondo (c.d. *Fee cap*).

A tal fine la SGR provvede a calcolare in ciascun giorno:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'Incidenza Commissionale Giornaliera);
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (l'Incidenza Commissionale Complessiva);
- la provvigione di incentivo e di gestione cessano di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora, la loro incidenza commissionale complessiva (provvigione di gestione più provvigione di incentivo) superi il limite del 2%; tale limite è calcolato sul corrispondente valore complessivo netto medio del Fondo.

La mancata maturazione delle commissioni permane per tutto il periodo in cui il suddetto supero rimane in essere.

### 3.1.4. **Spese per il Depositario**

Per l'incarico svolto viene riconosciuta al Depositario una commissione massima mensile pari allo 0,004%, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, computata giornalmente sulla base dell'ammontare medio del valore complessivo netto di ciascun Fondo e liquidata mensilmente il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

### 3.1.5. **Altri oneri**

Sono a carico del Fondo i seguenti ulteriori oneri:

- Gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e le relative imposte.
- Le spese per la tenuta dei conti, per i diritti e le spese di custodia e amministrazione dei titoli qualora, non fossero comprese nella Convenzione con il Depositario.
- Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del Prospetto, la stampa della relazione semestrale e del rendiconto di gestione, gli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote del Fondo.
- Le spese degli avvisi relativi alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di Vigilanza.
- Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione.
- Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
- Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria).

- Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- Il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

### 3.2. *Oneri a carico dei singoli partecipanti*

3.2.1. **Commissione di Sottoscrizione:** il Fondo non prevede commissioni di sottoscrizione. È in ogni caso prevista una commissione di collocamento a carico del Fondo, applicata secondo le modalità di cui all'art. 3.1.1. del presente Regolamento.

3.2.2. **Commissione di Rimborso:** i rimborsi sono gravati da una commissione di rimborso, a carico dei singoli partecipanti, integralmente riconosciuta al patrimonio del Fondo. L'aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è indicata - nella tabella seguente. L'aliquota è applicata sull'importo risultante dal numero di quote oggetto del rimborso per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro):

Intervallo*	Commissione di rimborso massima
Durante il Periodo di Sottoscrizione	Non prevista
Nel corso del primo anno	2,50%
Nel corso del secondo anno	2,00%
Nel corso del terzo anno	1,50%
Nel corso del quarto anno	1.00%
Nel corso del quinto anno	0.50%
A decorrere dal sesto anno	Non prevista

\*Dal termine del periodo di collocamento

La commissione di rimborso è calcolata in modo che l'onere complessivo (commissione di collocamento più commissione di rimborso) sostenuto dall'investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata, risulti uguale all'onere complessivo sostenuto dall'investitore che permanga nel Fondo per cinque anni, a decorrere dal termine del periodo di collocamento.

A titolo esemplificativo, l'investitore che permanga nel Fondo per cinque anni, a decorrere dal termine del periodo di collocamento, sarà gravato, tra l'altro, dalla commissione di collocamento, totalmente addebitata al Fondo, pari al 2,50% del controvalore iniziale delle quote (importo risultante dal numero di quote sottoscritte dall'investitore per il valore unitario iniziale della quota del Fondo, pari a 5 euro). L'investitore che, invece, scelga di rimborsare le proprie quote dopo quattro anni dal termine del periodo di collocamento, sarà indirettamente gravato dalla commissione di collocamento addebitata al Fondo sino a quel periodo (pari al 2,00%) nonché da una commissione di rimborso pari allo 0,50%. Anche in tal caso l'onere a carico dell'investitore risulterà pari al 2,50% del controvalore iniziale delle quote.

Sono a carico del sottoscrittore:

- costo del certificato (limitato all'effettivo esborso sostenuto e attualmente fissato in 10,5 euro) e del trasporto assicurato dello stesso (qualora richiesto dal sottoscrittore) nei casi di emissione di certificati nominativi, di frazionamento dei certificati, di raggruppamento dei certificati, di emissione di un certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle quote già immesse nel certificato cumulativo;
- il costo del certificato, trattandosi di un mero rimborso spese, potrà essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione, intervenuta nell'anno precedente, dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
- il costo del certificato è a carico della SGR in caso di sottoscrizioni che prevedano l'immissione delle quote nel certificato cumulativo;
- le spese postali, di bollatura e le spese amministrative di gestione della spedizione dovute per l'invio delle lettere di conferma relative alla partecipazione al Fondo;
- le imposte, i bolli e le tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e della comunicazione di avvenuto investimento.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 4 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione", viene inoltre applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso pari al massimo a euro 10 per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso, con esclusione delle operazioni di passaggio tra fondi (*switch*).

La SGR, inoltre, ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore i seguenti diritti fissi:

- euro 5,00 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione ovvero successivamente per iscritto, opti per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a euro 3,00;
- euro 50,00 per ogni pratica di successione.

***I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.***

## 4. Altri profili caratterizzanti il Fondo

### 4.1 Periodo di Sottoscrizione

- 4.1.1 La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione", compreso tra la data di avvio del collocamento ed il 30 giugno 2025 (data di ricezione della richiesta di sottoscrizione alla SGR).
- 4.1.2 La data di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" sarà resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- 4.1.3 La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle quote. L'eventuale prolungamento del "Periodo di Sottoscrizione" o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante apposita pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La durata del "Periodo di Sottoscrizione" non potrà risultare in ogni caso superiore a tre mesi.

### 4.2 Periodo successivo alla scadenza del periodo minimo di investimento

- 4.2.1 Il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione, entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo minimo di investimento. Al termine di tale periodo, le quote del Fondo saranno oggetto di fusione per

incorporazione nelle quote di classe A del fondo “Soprano Reddito & Crescita” ovvero di altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo “Soprano Reddito & Crescita”, nel rispetto della disciplina vigente in materia di operazioni di fusione tra fondi.

- 4.2.2 Ai partecipanti al Fondo sarà preventivamente fornita apposita e dettagliata informativa in merito all’operazione di fusione; i medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, a partire dal 30 giugno 2030, il rimborso delle quote possedute senza applicazione di alcuna commissione.

**Il presente regolamento di gestione si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.**

## **C) Modalità di Funzionamento**

### **I. Partecipazione al Fondo**

#### **I.1 Previsioni Generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati sui mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al successivo punto 4 della sezione I.2 “Modalità di sottoscrizione”) provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno in cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
  - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
  - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

## 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei fondi avviene mediante:
  - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a 500 euro;
  - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi disciplinato dalla successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;
  - per il tramite di soggetti collocatori;
  - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del seguente punto 4, per i collocatori che vi aderiscano;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
  - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch);
  - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
    - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4 e VI;
    - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 5 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3.2, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del Depositario – addebita per pari importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro potrà avvenire mediante:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo di cui al presente regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II: "Quote e certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

### **1.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch).**

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:

- il valore di rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13:00.
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso ovvero, per l'operatività di cui al punto 4 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento.

## II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "*Scheda Identificativa*", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

## IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

## V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *"Scheda Identificativa"*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi dieci giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a cinque euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentono la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (*"soglia di irrilevanza dell'errore"*), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## VI. Rimborso delle quote

### VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;



- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR un'unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
  4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
  5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
  6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
  7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 2% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno lavorativo dalla richiesta del rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati –

richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico o assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine degli aventi diritto, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 4, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto I.2.5.

## **VII. Modifiche del regolamento.**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinano condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo.**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda Identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo, tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro e annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.